ISTRUZIONI PROVVISORIE

PEL

RICOVERO DI MENDICITÀ DI TORINO

RACCOLTE DAL CONTE

ARBORIO DI GATTINARA

PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE



STABILIMENTO TIPOGRAFICO FONTANA

1842

DEI VISITATORI

I Visitatori di quindicina, siccome quelli che per loro istituzione deggiono vegliare alla conservazione della disciplina ed alla maggior osservanza dei Regolamenti, procureranno che gl'Impiegati del Pio Ricovero, ed ogni altra persona addetta al medesimo, adempiscano colla massima esattezza ai doveri loro imposti dal Regolamento.

Occorrendo loro di rilevare cosa che sia suscettiva di essere modificata o riformata, dovranno, senza nulla innovare ai Regolamenti ed agli ordini preesistenti, tenerne conto e ben considerarla, onde mettersi in grado di farne motivato rapporto alla Direzione, cui solo s'appartiene di provvedere in proposito.

Presentandosi casi non preveduti per cui sia urgente di provvedere, potranno dare quelle più pronte analoghe disposizioni che le circostanze saranno per richiedere, ma dovranno registrarle nel diario, e riferirne al Presidente.

DEL RETTORE E VICE RETTORE



Art. I

Al Rettore Spirituale ed al Vice Rettore, viene affidata la parte la più importante del Pio Stabilimento. Essi saranno nominati dalla Direzione Permanente sulla proposizione del Direttore di Spirito, dal quale dipenderanno precipuamente siccome intermedio fra essi, e la stessa Direzione, dalla quale riceverà le istruzioni.

II

Non potranno assentarsi, pernottare fuori del Ricovero, farsi surrogare, od introdurre Chierici o Sacerdoti per ivi esercitare il ministero Ecclesiastico, senza la permissione del Direttore di Spirito.

III

Le attribuzioni del Rettore per ciò che concerne alla religione ed alla morale, si estendono non solo sui ricoverati, ma eziandio sugli impiegati ed inservienti al Ricovero, e su tutti gli assistenti esterni nelle ore particolari di loro dimora nello Stabilimento.

IV

Alli Rettore e Vice Rettore, sotto la dipendenza del Direttore di Spirito, viene esclusivamente affidato l'incarico delle funzioni del culto, dell'istruzione religiosa, e di quanto riflette all'amministrazione dei Sacramenti, alle pratiche di religione, ed alla moralità dei costumi; l'ordine e la disciplina essendo specialmente affidato all'Ispettore ed alla Invigilatrice, dovranno i Rettori e Vice Rettori agire di buon concerto coi medesimi.

V

Nell'accettazione dei ricoverati, il Rettore noterà in apposito registro da custodire presso di sè, il nome, il cognome ecc. secondo il modulo, e porrà il *Visto* al foglio di accettazione.

VI

In questo registro confidenziale andrà pure notando, secondo la sua prudenza e discrezione, le cose le più rimarchevoli sul contegno, indole e condotta di ciascun ricoverato in ordine specialmente a' premi, punizioni, ed al progresso fatto nelle istruzioni; e sarà ufficio del Vice Rettore l'insegnamento de' fanciulli, e l'aver cura particolare di tutte le cose appartenenti al servigio di chiesa.

VII

Il Rettore o Vice Rettore assisteranno i ricoverati nelle ore che stanno in chiesa, e sarà loro cura che le funzioni si compiano con decoro, divozione ed edificazione.

VIII

Il Rettore, o Vice Rettore celebreranno tutti i giorni la santa Messa all'ora prescritta dall'orario; e prima, o dopo,

oppure la sera tratterranno i ricoverati per un breve tempo nel racconto di qualche esempio; li assegneranno una massima da meditarsi nella giornata, o li parleranno del Santo di cui si celebra la festa; e con vero spirito di carità guadagnandosi la confidenza di tutti, li animeranno a vivere cristianamente. Oltre le solite orazioni del mattino e della sera, a tenore dell'orario prescritto dalla Direzione, il Rettore prescriverà le preci da recitarsi in comune nelle Novene e negli Ottavari che si celebrano nella chiesa in onore di Nostro Signore, di Maria SS.ma e dei Santi; dopo la messa si reciterà un Pater, Ave e Gloria per implorare le celesti benedizioni sulla Sacra Persona di S. M. il Re, della Reale famiglia, e dei Benefattori del Ricovero.

IX

Ne' giorni festivi vi saranno sempre due Messe, e nel caso che una mancasse, sarà cura del Rettore di provvederla; dopo la seconda porgeranno il pascolo della Divina parola, o colla spiegazione del Vangelo, o con quell'altra istruzione che verrà stabilita dal Direttore di Spirito; alla sera spiegheranno il catechismo nel tempo e modo che verrà ordinato dal prefato Direttore, come pure saranno tenuti a fare quelle funzioni che loro verranno prescritte dal Direttore di Spirito.

X

Per l'istruzione catechistica dei nuovi ricoverati, dei ragazzi d'ambi i sessi, di quelli non ancora ammessi alla prima comunione, e dei cresimandi, si regoleranno secondo le istruzioni che loro saranno comunicate dal Direttore di Spirito.

XI

Quando un certo numero di cresimandi sarà istrutto, ne

darà avviso al predetto Direttore, il quale prenderà gli opportuni concerti con Monsignor Arcivescovo e colla Direzione, perchè loro sia amministrato il Sacramento della Confermazione.

XII

Il Rettore informerà pure il Direttore di Spirito, di quei ricoverati che crede potersi ammettere alla prima comunione, essendo intenzione della Direzione di premiarli secondo la loro capacità e condotta.

XIII

Procurerà che i ricoverati si accostino una volta al mese al Sacramento della Penitenza, e darà a ciascun ricoverato un segno di latta bianco o giallo portante il numero della medaglia d'ottone, ed il ricoverato lo consegnerà al Confessore, il quale lo rimetterà al Rettore.

XIV

Per quanto concerne a far dettare esercizi spirituali, o tridui, od a qualunque altra cosa riguardante al bene spirituale dell'Istituto, sarà cura del Rettore di riferirne al Direttore di Spirito per averne in proposito le sue provvidenze ed istruzioni.

XV

Il Rettore farà la spesa dell'olio per la lampada, della cera, del vino e delle ostie: al fine di ciascun mese presenterà al Direttore di Spirito la nota dell'esposto, che mediante il suo visto, le sarà pagata dal Tesoriere.

XVI

Il Rettore e Vice Rettore visiteranno in ciascun giorno i

laboratoi, e gli altri locali, ove i ricoverati si trovano adunati ad oggetto che l'ordine, la carità, il timor di Dio ed il buon esempio sia in tutti.

In quest'occasione chiameranno a qualche ricoverato, che ripeta ad alta voce la massima del giorno stata proposta a meditare, ed anche quel racconto, esempio o vita del Santo statogli spiegato.

XVII

Visiteranno pure di quando in quando i ricoverati nella camera di punizione, intendendosi coll'Ispettore per averne l'ingresso.

XVIII

Nei laboratoi si reciterà ogni giorno la terza parte del SS. Rosario, si canteranno le litanie della B. Vergine, od il salmo *Miserere* o quelle altre preci che la Chiesa propone secondo le varie epoche dell'anno; si farà almeno una mezza ora di lettura spirituale della Storia Santa, o vite de' Santi, o di qualche altro libro di religione, di materia e stile adatto alla capacità de' ricoverati. È ufficio del Rettore il determinare in ciascun laboratorio il ricoverato che deve fare questa lettura, praticandolo a leggere a chiara voce, notando le pause a suo tempo, per renderla intelligibile a tutti; sceglie pure i libri, determina le ore durante il lavoro, e le discipline a tale oggetto più convenienti.

XIX

I ragazzi d'ambi i sessi, saranno in particolare eccitati e diretti nel canto delle divine lodi, sia pel maggior decoro che ne ridonda nelle funzioni di chiesa, sia a fine d'impedire che s'introducano altri canti profani, i quali sono vietati.

XX

Le infermerie devono essere visitate più volte al giorno dai Rettori, secondo il numero degli ammalati, e la qualità della malattia, segnatamente per confortar gl' infermi ed animarli alla pazienza e rassegnazione cristiana, e disporli ai Sacramenti, e secondo l'avviso dei Periti amministrarli dell'Estrema Unzione.

XXI

Avvertiti che un defunto sta nel deposito, all'ora conveniente ne accompagnerà decentemente il cadavere in Chiesa per farvi le esequie prescritte.

XXII

Uscendo dalla Pia Casa un ricoverato, il Rettore noterà nel suo registro il giorno dell'uscita, col motivo che dà luogo alla medesima; riceverà la consegna dei morti, descrivendoli secondo il formolario prescritto dalla legge per lo stato civile.

XXIII

Terrà un registro d'inventaro di tutti gli oggetti della Chiesa, sul quale noterà tutti quelli che dopo l'inventaro gli saranno consegnati, e contromarcherà tutti quelli che saranno di tanto in tanto annullati, coll' indicazione della data e dell'ordine, previo avviso del Direttore di Spirito, al quale in capo ad ogni mese presenterà uno stato generale del movimento mensile, corredato dalle opportune osservazioni, tanto in ordine ai ricoverati, quanto a ciò che concerne al miglior andamento dell' Istituto.

XXIV

La Direzione confida, che i due signori Ecclesiastici im-

piegati al Ricovero, penetrati della sublime loro missione, colla loro carità, scienza, prudenza e discrezione corrisponderanno al loro vero scopo, compiendo in buona armonia, e con santa edificazione ai loro scambievoli doveri.

DELL' ISPETTORE

Art. I

L'Ispettor Primario esercita, sotto la dipendenza della Direzione Permanente, e per essa, dei Visitatori di quindicina, una generale continua sorveglianza sull'andamento della Pia Casa.

II

Non potrà da questa assentarsi senza la debita permissione del Presidente dell'Amministrazione.

III

Terrà un giornale, sopra il quale inscriverà, per norma dei Visitatori e per essi della Direzione, tutto ciò che avviene o può occorrere di osservare che influisca sull'ordine, sulla disciplina e sul servizio della Pia Casa.

IV

Manterrà in ogni sua parte l'ordine e la disciplina nello Stabilimento.

V

Veglierà all'esecuzione dei Regolamenti ed a ciò che ognuno

degl'inservienti adempia ai proprii doveri, a quei servizi destinandoli che meglio giudicherà, facendo loro osservare per l'esecuzione dei Regolamenti di disciplina le istruzioni che sono loro relative.

VI

Farà rigorosamente osservare dagli inservienti e ricoverati l'orario così come stà stabilito dalla Direzione, e singolarmente nella parte che riguarda le funzioni di Chiesa.

VII

Dovrà frequentemente visitare i dormitoi, i laboratoi, la cucina e l' infermeria degli uomini.

VIII

Potrà pure durante il giorno, previo avviso che ne darà all' Invigilatrice, visitare i dormitoi, i laboratoi e l'infermeria delle donne poste sotto la diretta sorveglianza di essa Invigilatrice.

IX

Visiterà pure ogni qual volta lo creda conveniente, coll' assistenza del Segretario Dispensiere, i magazzini e la cantina.

X

Avrà sotto di sè, per l'esecuzione degli ordini che riflettono l'economia e la distribuzione dei viveri, un Segretario Dispensiere.

XI

Assisterà alla distribuzione che si fa dal Segretario Dispensiere dei generi di consumazione onde assicurarsi che segua nelle precise qualità e quantità stabilite.

XII

Passerà una volta in ciascuna settimana a rassegna tutti i ricoverati, sia negli abiti che nella biancheria, e ne visiterà pure i letti.

XIII

Veglierà acciò che in ogni settimana siano i ricoverati sbarbati e pettinati, e si assicurerà più specialmente della pulizia dei ragazzi.

XIV

Proporrà ai Visitatori di quindicina quelli fra i ricoverati che crederà più conveniente di prescegliere a Caporali od a qualche altro ufficio con retribuzione.

XV

Sospenderà da tali uffici chiunque se ne renda immeritevole, riferendone però per le ulteriori determinazioni ai Visitatori.

XVI

Farà in ciascun sabato stendere una tabella, sopra la quale saranno inscritti i nomi di quei ricoverati che nel corso della settimana successiva saranno per turno destinati ai servigi da prestarsi nell'interno della casa, come di scopature e di polizia.

I ricoverati notati per condotta riprovevole saranno preferibilmente destinati a tali servizii; quelli addetti a qualche lavoro potranno, mediante discreta retribuzione ed il permesso dell'Ispettore, farsi da altri ricoverati surrogare.

XVII

Potrà l'Ispettore, in assenza dei Visitatori, infliggere le pene disciplinarie prescritte dal Regolamento; essendo que-

sta corporale non potrà eccedere le 24 ore, e dovrà riferirne ai Visitatori.

XVIII

Prima di recapitare le lettere che i ricoverati dell'uno e dell'altro sesso fossero per ricevere o scrivere, dovrà leggerle, e non darà corso a quelle che credesse opportuno di trattenere per essere sottoposte ai Visitatori.

XIX

In assenza dei Visitatori potrà accordare agl'inservienti licenza di sortita dallo Stabilimento durante il giorno e per due ore solamente.

XX

Sulla richiesta dell'Invigilatrice farà eseguire gli arresti che la medesima avesse inflitto a qualche ricoverata, e ne farà menzione nel suo giornale.

XXI

Tutte le sere dopo che i ricoverati saranno a letto farà la visita nei dormitoi, che farà chiudere ritirando una delle due chiavi.

XXII

Visiterà pure l'infermeria onde assicurarsi che i malati siano provveduti del necessario, e che gl'infermieri facciano il loro dovere.

XXIII

Si accerterà del buon ordine dello Stabilimento, e soprattutto che la porta d'ingresso sia chiusa, facendosi consegnare dal portinaio la chiave principale della medesima.

XXIV

Farà in ogni mattina tenere alla Segreteria dell' Ufficio Centrale la relazione del giorno antecedente; trovandosi presenti i Visitatori, tale relazione sarà loro prima sottoposta.

XXV

Occorrendo casi straordinari e di urgenza dovrà tosto informarne la Direzione per mezzo della Segreteria suddetta, presi, essendo presenti, gli ordini dei Visitatori.

XXVI

Potrà però nei casi suddetti, ed in assenza dei Visitatori, dare tutte quelle disposizioni che le circostanze, l'ordine e la disciplina saranno per richiedere.

XXVII

Osserverà nelle sue relazioni col sig. Rettore quei rispettosi riguardi che alla sua persona e carattere sono dovuti.

XXVIII

Userà la massima riservatezza nel trattare coll' Invigilatrice, Sotto-Invigilatrice e Guardarobiera.

XXIX

Per la più costante ed uniforme osservanza dei Regolamenti, l'Ispettore dovrà prendere coll' Invigilatrice gli opportuni concerti per tutto ciò che riguarda le donne ricoverate.

XXX

I dubbi che a tal proposito potessero eccitarsi sull' intelligenza di qualche disposizione del Regolamento saranno d'accordo tra l'Ispettore e l'Invigilatrice sottoposti ai Visitatori, onde averne la risoluzione.

XXXI

Gl'Impiegati addetti all'ispezione ed alla contabilità dei lavori dovranno, benchè dipendenti direttamente dalla Commissione dei medesimi, osservare i Regolamenti d'interna disciplina; in caso di trasgressione, l'Ispettore ne riferirà al Direttore dei lavori.

XXXII

Venendogli presentato dal portinaio un nuovo ricoverato, dovrà ritirare il biglietto d'ammessione in un colla dichiarazione dell'Officiale di sanità che avrà proceduto alla visita medica, annoterà quindi sur un apposito registro di matricola il nome, cognome, patria, condizione, ed i contrassegni particolari del ricoverato (ove di questi non ne risulti già dal biglietto d'ammessione), gli effetti che avrà seco portato ed i danari che possa ritenere.

XXXIII

Spedirà ad ogni ricoverato un libretto, sopra il quale saranno fatte le stesse annotazioni che nell'articolo precedente; questo stesso libretto sarà poscia rimesso al Segretario Dispensiere affinchè vi descriva gli effetti distribuiti di vestimenta e di calzatura.

XXXIV

Farà consegnare al ricoverato o ricoverata una medaglia d'ottone col numero d'ordine della Casa: dessa sarà cucita sull'abito in modo apparente.

XXXV

Farà dirigere il ricoverato, se uomo al luogo che gli è destinato, e se donna presso l'Invigilatrice.

Farà d'ogni cosa menzione nel suo giornale dandone avviso, quanto agli uomini, alla Commissione dei lavori, perchè faccia riconoscere se il ricoverato sia atto a qualche genere di lavoro.

Il numero del letto che verrà assegnato al ricoverato deve corrispondere a quello della medaglia.

XXXVI

Corrisponderà direttamente colla Direzione Permanente per mezzo dell'Ufficio centrale, cui farà mensilmente pervenire coi biglietti d'ordine d'ammessione dei ricoverati i relativi numeri di matricola, e della Casa a ciascun ricoverato assegnato.

XXXVII

Procederà in fin d'ogni mese, coll'aiuto del Segretario Dispensiere, alla visita delle vestimenta e calzatura degli uomini onde verificarne lo stato, facendovi eseguire le riparazioni che possono occorrere, e prendendo contemporaneamente nota da rimettersi al Direttore d'economia di quegli oggetti fuori d'uso che abbisognano di essere rimpiazzati.

XXXVIII

Tosto che il Direttore d'economia ne avrà autorizzato l'annullamento, farà eseguire dal Segretario Dispensiere l'occorrente annotazione sulla copia dell' inventaro a lui rimessa, nella colonna corrispondente all'oggetto annullato, e riterrà presso di sè la nota che dal Direttore d'economia gli sarà restituita coll'ordine d'annullamento.

XXXIX

Addiverrà pure l'Ispettore di quando in quando alla ricognizione dei mobili dello Stabilimento descritti nella copia

dell'inventaro che ritiene, principalmente per quelli che più vanno soggetti a deperimento, od abbisognano di essere, come gli utensili di cucina, più soventi riparati o stagnati.

XL

Terrà il registro a matricola giusta il Modulo A.

XLI

Farà tenere sotto la sua direzione dal Segretario Dispensiere il registro magazzino, cioè di caricamento e scaricamento di tutti i generi di consumazione offerti in dono al Ricovero, come commestibili, combustibili, fieno, paglia e simili. Di questi oggetti esso ne staccherà ricevuta dal libro a matrice in favor degli obblatori.

XLII

Lo stesso praticherà per riguardo ai doni di oggetti mobili, o di altri effetti offerti alla Pia Casa.

XLIII

I doni compresi nei due precedenti articoli saranno contro ricevuta consegnati rispettivamente alle persone infranominate, che ne devono assumere il caricamento, e così al Rettore se si tratterà di arredi o mobili di chiesa, all' Invigilatrice se di effetti di biancheria, tele, filo; ed al Segretario Dispensiere se di oggetti di consumazione.

Porterà egli stesso, l' Ispettore, a di lui caricamento nella copia del suo inventaro coll' indicazione del numero della ricevuta staccata dalla matrice, quegli altri doni che non appartenessero a nessuna delle sopraddette categorie.

XLIV

Dovrà in fine d'ogni mese rimettere al Direttore d'econo-

mia una nota esatta e specifica di tutti i doni ricevuti indicandone la destinazione.

XLV

Annoterà su di un libro particolare la vendita cui sarà stato autorizzato dal Direttore d'economia, dei cenci, della paglia, e di ogni altra minuta cosa.

Farà passare alla cassa, mediante quitanza del Tesoriere, coll'ammontare del prezzo ricavato dalla vendita, la nota descrittiva dell'oggetto venduto debitamente vidimata dal Direttore di economia.

DELL' INVIGILATRICE

Art. I

L'Invigilatrice ha sulle donne inservienti e ricoverate la stessa sopraintendenza che l'Ispettore esercita sugli uomini.

Essa dipende direttamente dalla Direzione Permanente, e per essa dai Visitatori di quindicina, e perciò che riflette l'economia, dal Direttore Economo.

II

Osserverà e farà osservare i Regolamenti nella parte che la riguardano, ed occorrendo nell'esecuzione dei medesimi qualche dubbio o disparere coll'Ispettore, dovrà, d'accordo col medesimo, riferirne ai Visitatori.

III

Avrà in custodia i mobili che si trovano nei locali abitati dalle donne ricoverate, e, giusta la consegna che gliene verrà

fatta colla contemporanea rimessione della copia dell'inventario, da essa riconosciuto e sottoscritto, rimarrà d'ogni cosa contabile.

Farà la medesima le debite annotazioni circa gli oggetti mancati o deperiti.

IV

Sopraintenderà alla polizia dei laboratoi, dei dormitoi e dell'infermeria delle donne.

L'Ispettore potrà visitare detti locali, ma gliene dovrà dare preventivamente avviso.

V

Passerà una volta in ciascuna settimana a rassegna tutte le ricoverate, sia negli abiti che nella biancheria, e ne visiterà pure i letti.

VI

Veglierà acciocchè in tutte le settimane siano le ricoverate pettinate, scegliendo fra le medesime quelle che crederà più atte a tale ufficio, ed avrà più specialmente cura della pulizia delle ragazze.

VII

Proporrà ai Visitatori di quindicina quelle fra le ricoverate che crederà più conveniente di prescegliere a caporale od a qualche altro ufficio con retribuzione.

VIII

Sospenderà da tali uffizi chiunque se ne renda immeritevole e ne riferirà per le ulteriori provvidenze ai Visitatori.

IX

Stenderà in ciascun sabbato una tabella, sopra la quale saranno inscritti i nomi di quelle ricoverate che nel corso della settimana successiva saranno per turno destinate ai servizi da prestarsi nell'interno della Casa, come di scopature e di pulizia.

Le ricoverate notate per condotta riprovevole, saranno preferibilmente destinate a tali servizi.

Quelle addette a qualche lavoro, potranno, mediante discreta retribuzione ed il permesso dell'Invigilatrice, farsi da altre ricoverate surrogare.

X

Potrà in assenza dei Visitatori infliggere le pene disciplinarie prescritte dal Regolamento, richiedendo l'Ispettore di farle eseguire, e dovrà, trattandosi di pena corporale, riferirne ai Visitatori.

XI

Tutte le sere, dopo che le ricoverate saranno a letto, farà la visita nei dormitoi, che farà chiudere, ritirando una delle due chiavi.

XII

Occorrendo qualche caso grave e non preveduto dai Regolamenti, dovrà tosto informarne l'Ispettore per le relative sue disposizioni.

XIII

In ogni settimana farà devenire, per mezzo della Guardarobiera al bucato, prendendo nota di tutti gli effetti rimessi alla lavandaia, che sarà addebitata di quelli che si trovassero mancanti.

XIV

Al fin di ciascun mese addiverrà, coll'aiuto della stessa Guardarobiera, alla visita della biancheria avuta in consegna, come altresì della vestimenta e calzatura delle donne: vi farà praticare le occorrenti riparazioni, e prenderà nota da rimettersi al Direttore di economia di quegli oggetti che abbisognassero di essere riformati od aggiunti.

XV

Addiverrà pure di quando in quando l'Invigilatrice alla ricognizione dei mobili dello Stabilimento che si trovano nei locali destinati alle ricoverate, ritenendo quanto a questi e per di lei scarico l'ordine di annullamento del Direttore Economo.

XVI

Di tutti gli oggetti ricevuti ne spedirà quitanza staccata dalla matrice a favore della persona da cui le saranno consegnati.

XVII

Venendole consegnata una nuova ricoverata, dovrà informarne la Commissione dei lavori onde faccia verificare a quale genere di lavoro si possa la medesima destinare.

XVIII

Avrà sotto di sè oltre la Guardarobiera, la Sottoinvigilatrice, che dovrà eseguire tutte le incombenze che stimerà di appoggiarle.

Questa però dovrà più particolarmente prestare la sua assistenza nei laboratoi per dirigere i lavori nella maniera e giusta le istruzioni che riceverà dalla Commissione dei lavori.

La Guardarobiera verrà più specialmente addetta alla cura della biancheria, e del vestiario delle donne.

DELLA DIRETTRICE DEI LAVORI

DELLE DONNE

Art. I

La Direttrice dei lavori delle donne dipende, pel servizio, dall' Invigilatrice, e per tutto ciò che ha tratto ai lavori, dalla Commissione stabilita pei medesimi, e per essa dal suo contabile.

II

È contabile di tutte le materie che essa riceve per distribuire in lavoro, sino a tanto che ella se ne sia scaricata, rimettendole di nuovo lavorate, o restituendole da lavorare.

III

Registrerà sur apposito fogliazzo il peso, la quantità o misura delle materie ricevute, e le ritirerà nella guardaroba a ciò destinata.

IV

Tutti i giorni feriati, dopo la messa e distribuzione del pane, deve dare lavoro a tutte quelle ricoverate che ne mancano, ed acciò le ricoverate non restino inoperose, dovrà, occorrendo, fare due volte al giorno tale distribuzione di lavoro, notando su d'un fogliazzo a ciò destinato, il nome, cognome e numero di casa della ricoverata, e la quantità della merce rimessa per lavorare.

V

Sarà sua cura che vi regni sempre somma proprietà nei laboratoj, epperciò dovrà ogni giorno di buon'ora passare l' ispezione ai medesimi per assicurarsi che siano stati spazzati a dovere facendoli anche, ove duopo, e particolarmente nell'estate, spazzare due volte al giorno.

VI

Dovrà poi specialmente sorvegliare al mantenimento del buon ordine nei laboratoj, e soprattutto non mai permettere che vi si tenga il benchè menomo cattivo discorso, come pure di attendere a tutti i lavori affinchè siano eseguiti colla massima attenzione, per cui dovrà trovarsi sovente nei laboratoj, e fermarvisi lungamente soprattutto nelle veglie.

VII

Occorrendo qualche mancanza per parte delle ricoverate, ne farà immantinente il rapporto all'Invigilatrice, se questa mancanza riguarda la disciplina; ed al Contabile dei lavori, se detta mancanza concerne puramente i lavori.

VIII

Ogni volta che entrerà nella casa una nuova ricoverata, sarà sua cura d'informarsi se sia abile o possa abilitarsi in qualche lavoro, onde fargliene l'opportuna distribuzione.

Occorrendo che qualche ricoverata perda la *placca* portante il n° della casa, sarà cura della Direttrice de'lavori di fargliene far minuta ricerca, e non trovandola, richiederà il Segretario Dispensiere perchè ne sia provvista d'un'altra.

IX

Non potrà assentarsi dal ricovero senza permissione della Commissione dei lavori o dell'Invigilatrice.

X

Avrà particolar cura di tutti gli utensili esistenti nei laboratoj, acciò non vengano manomessi, o si perdano.

XI

Al giovedì d'ogni settimana e nel dopo pranzo, ritirerà da ciascuna ricoverata il lavoro da essa fatto nel corso della settimana, ne farà accurata ricognizione tanto per vedere se il lavoro fu eseguito a dovere, quanto per confrontare se il peso, numero e misura siano conformi a quanto fu, da essa Direttrice, loro distribuito; ne prenderà memoria sopra d'un fogliazzo, indicando il nome, cognome e numero di casa d'ogni ricoverata, peso, ecc. del lavoro da essa fatto; indi alla sera, oppure al venerdì mattina, consegnerà al Contabile dei lavori il fogliazzo predetto, ed all'applicato ai lavori le merci lavorate, facendosene da questi dare l'opportuno scaricamento.

XII

Nelle settimane in cui il giovedì, venerdì o sabbato saranno giorni festivi, la sovra prescritta operazione si eseguirà al mercoledì.

XIII

Procurerà nel disimpegno delle sue incumbenze di accoppiare alla fermezza nei comandi il dovuto spirito di moderazione e di carità.

DELLA GUARDAROBIERA

Art. I

La Guardarobiera dipenderà direttamente per la contabilità dal Direttore d'economia e sarà per il servizio sotto l'ispezione dell'Invigilatrice.

II

Avrà in custodia la biancheria di qualunque sorta, la vestimenta e la calzatura da donna; e giusta la consegna che gliene verrà fatta mediante contemporanea rimessione della copia dell'inventario da essa riconosciuto e firmato, rimarrà d'ogni cosa contabile.

III

Farà apporre il bollo del Ricovero sovra gli oggetti avuti in consegna di biancheria e di vestimenta.

IV

Le distribuzioni degli effetti che tiene in consegna saranno unicamente eseguite alle persone infra designate:

Al Segretario Dispensiere.
Allo Scrivano dei lavori.
Al Capo infermiere degli uomini.
Alla Capa infermiera delle donne.
Al Capo di cucina.
Ai Capi-squadra d'entrambi i sessi.
Al Portinaio.

V

Le anzidette persone dovranno restituire gli effetti avuti in distribuzione, e qualora ciò non avesse luogo, dovrà la Guardarobiera, secondo i casi, dirigersi all'Ispettore od alla Invigilatrice per l'opportuna restituzione od accertamento degli effetti mancanti, di cui prenderà nota, per essere poi portata a di lei scaricamento nella copia d'inventaro.

VI

Degli oggetti mancanti ne sarà dato carico alla persona cui furono dati in consegna.

VII

Dovrà fare sulla copia dell'inventaro le debite annotazioni riguardanti agli oggetti annullati, a quelli sostituiti o novellamente provveduti di mano in mano che le saranno rimessi, con indicazione del numero della ricevuta a matrice cui l'oggetto si riferisce.

Ritirerà per di lei scarico la nota degli effetti annullati d'ordine del Direttore d'economia.

VIII

Assisterà l'Invigilatrice nella ricognizione degli oggetti che si tratta di annullare.

Farà eseguire tutti i lavori e rappezzamenti che occorreranno attorno detti oggetti.

Ed avrà cura, nel ritirare la biancheria dal bucato, di accertarsi che nulla vi manchi, che sia in buono stató conforme alla nota che da lei vidimata e dall'Invigilatrice verrà rimessa al Direttore d'economia per l'ordine di pagamento dell'ammontare di essa, giusta il prezzo convenuto.

Gli oggetti mancanti, o per incuria degradati, saranno dif-

falcati dalla nota, e la lavandaia dovrà indennizzarne il Ricovero in quella somma che verrà d'accordo stabilita.

IX

Si uniformerà inoltre alle istruzioni che potranno esserle date per la maggior regolarità del servizio a lei affidato.

DEL SEGRETARIO DISPENSIERE

Art. I

Il Segretario Dispensiere dipende dal Direttore d'economia per tutto ciò che riflette il maneggio e la contabilità dei generi di consumazione giornaliera, e dall'Ispettore per l'esecuzione del servizio economico.

II

Non potrà allontanarsi dallo Stabilimento senza la permissione in iscritto del Direttore d'economia, o dell'Ispettore se per un oggetto di premura.

III

Dovrà verificare con ogni più possibile esattezza la qualità e quantità delle derrate che gli perverranno dai diversi provveditori; coll'ordine di accettazione del Direttore d'economia, ed occorrendo che le stesse siano d'inferiore qualità, di minore peso o quantità, dovrà prima di accettarle e passarne ricevuta riferirne all'Ispettore, onde alla di lui presenza sia

la cosa accertata per quelle ulteriori disposizioni che a termini del contratto si dovranno fare, non omettendo di tosto renderne partecipe esso Direttore d' economia.

IV

L'accertamento della qualità dei generi avrà luogo col confronto dei campioni, che unitamente alla copia dei contratti dovranno essergli rimessi.

V

Sarà di lui cura principale che le distribuzioni dei viveri seguano nelle prescritte qualità e quantità.

Sopraintenderà alla cucina onde si osservi la massima pulizia ed economia, e soprattutto che gli oggetti di consumazione stati distribuiti siano fedelmente impiegati negli usi cui sono destinati, ed a dovere confezionati.

VI

Avrà in custodia gli oggetti sì di vestimenta che di calzatura da uomo, e le coperte da letto, e giusta la consegna che gliene verrà fatta colla contemporanea rimessione della copia dell' Inventaro, da lui riconosciuta e sottoscritta, rimarrà d'ogni cosa contabile.

Sulla stessa copia trascriverà pure tutti quegli oggetti che gli verranno successivamente consegnati, con indicazione del numero della ricevuta a matrice cui l'oggetto si riferisce.

VII

A lui s'aspetta di fare la distribuzione ai ricoverati del vestiario e della calzatura, e veglierà affinchè se ne faccia un uso conveniente e conforme alle prescrizioni del Regolamento sulla durata del medesimo.

VIII

Il Segretario Dispensiere non potrà eccedere, nella giornaliera distribuzione degli oggetti di consumazione, la tassa stabilita, sotto pena di essere tenuto in proprio all' eccedente della spesa.

IX

Non potrà fare veruna straordinaria distribuzione ai ricoverati se non vi è espressamente autorizzato dalla Direzione permanente.

Gli è pure vietata qualunque distribuzione individuale di generi di consumazione appartenenti al Ricovero, senza un *Buono* rilasciato dalla persona che ne farà la richiesta.

La proibizione di cui nella prima parte di questo articolo, si estende eziandio a quegli oggetti che provenissero da doni.

X

Compilerà in ogni mattina, giusta il modulo I, il giornale di movimento della popolazione della Pia Casa, annotandovi

1° Il numero dei ricoverati a trattamento ordinario.

2° Il numero di quelli a trattamento maggiore.

3° Il numero di quelli a metà.

4° Il numero di quelli a quarto.

5° Il numero di quelli a dieta.

6° I trattamenti straordinarii, e da chi prescritti.

Un doppio di esso giornale debitamente vidimato dall' Ispettore verrà da lui trasmesso in ogni mattina all'Uffizio centrale.

Terrà i seguenti registri, cioè:

1.° Quello *Magazzino*, sul quale noterà a caricamento ed a scaricamento tutti i generi di consumazione.

2.° Libro della consumazione giornaliera, mod. E.

3.° Libro delle ricevute a matricola d'oggetti di consumazione, mod. n.° 3.

4.° Il conto dispensa.

5.° Il libro di caricamento delle somme ricevute dal Direttore d'economia per far fronte alle spese minute ed accessorie alla manutenzione giornaliera dei ricoverati, le quali spese non potranno mai, salvo in caso d'urgenza, oltrepassare la somma di L. 15 ciascuna.

Terrà inoltre quegli altri registri che possono essergli prescritti dall'Uffizio della Direzione.

DEL PORTINAIO

ART. I

Il Portinaio riceve gli ordini direttamente dall'Ispettore.

II

Presentandosi qualche ricoverando colla carta d'ammessione dell'Autorità governativa, dovrà depositarlo nella camera a ciò destinata, dandone tosto avviso all'Ispettore.

III

Dopo che il ricoverando avrà soggiaciuto alla visita medica, ed avrà subìte le operazioni prescritte dal Regolamento sanitario, verrà egli vestito cogli abiti della Casa, ed il Portinaio dovrà ritirare e prender nota in sua presenza degli effetti di vestiario suoi proprii, e procedere, secondo le disposizioni che saranno date dall'Ispettore, alle operazioni di prescritta disinfettazione.

IV

Secondo si tratterà di uomo o di donna, farà il Portinaio la relativa richiesta al Segretario Dispensiere od alla Guardarobiera per la provvista degli abiti occorrenti e delle biancherie.

V

Quanto alle donne, l'assistenza al bagno ed al cambiamento degli abiti avranno luogo per mezzo della moglie del Portinaio, o di quell'altra inserviente destinata dall' Invigilatrice.

VI

Ove il ricoverato avesse denari dovranno consegnarsi all' Ispettore.

VII

Il ricoverato verrà quindi presentato al Rettore, e successivamente all' Ispettore se uomo, od all' Invigilatrice se donna.

VIII

Terrà regolarmente chiusa la porta d' ingresso, e non lascierà entrare nello Stabilimento nessuna persona estranea al medesimo, se non è munita di biglietto di permesso del Presidente o di chi ne fa le veci, ovvero accompagnato da qualche Amministratore, dal Rettore, dall' Ispettore, o dall' Invigilatrice.

Presentandosi taluno per parlare col Rettore, o con altri impiegati nello Stabilimento, darà col campanello i segni stabiliti onde sia così introdotto nell' interno del medesimo.

IX

Di notte, dopo le ore sei se d' inverno, e dopo le nove di

estate, non potrà aprire la porta d'ingresso a chicchessia senza darne avviso all'Ispettore, a meno che si tratti del Rettore, del Medico, del Chirurgo, degl'Amministratori, o Cooperatori.

X

Dovrà coricare nella camera più vicina alla porta d'ingresso.

XI

Gli è vietata la vendita o distribuzione, tanto ai ricoverati che agl'Inservienti ed agli uomini componenti la guardia, di qualunque siasi commestibile o bevanda.

XII

Non permetterà a nessuno dei medesimi di trattenersi in casa sua per conversare.

XIII

Gli è pure vietato lo scambio delle marche, e non potrà incaricarsi, senza l'autorizzazione dell'Ispettore di nessuna commissione dei ricoverati, nè di rimettere loro qualunque cosa gli fosse da altri consegnata.

XIV

Darà, nelle ore prescritte, i segni del campanello così come sono stabiliti.

XV

Avvertirà l'Ispettore delle persone che entrano nello Stabilimento mediante biglietto d'ingresso.

XVI

Visiterà i pacchi ed involti che si faranno entrare o sor-

tire dallo Stabilimento, ad eccezione di quelli che appartenessero alle persone che avrà in consegna.

XVII

Non permetterà che nelle ore del parlatorio si distribuisca ai ricoverati, vino, liquori, nè commestibili di qualunque specie.

Quanto ai denari, se si tratterà di somma non maggiore di centesimi 50, la potrà scambiare colle marche, e se maggiore la dovrà consegnare all' Ispettore perchè sia da lui portata sul libretto a credito del ricoverato.

XVIII

Qualora per motivi di urgenza taluno chiedesse di conferire con un ricoverato, dovrà riferirne all'Ispettore per averne il permesso.

XIX

Dovrà uniformarsi a tutte le consegne che gli verranno date in iscritto d'ordine superiore.

DEL DIRETTORE D' ECONOMIA

E DELLA

Contabilità degl' Impiegati nella Pia Casa

Art. I

Onde far fronte alle minute spese ed accessorie alla manutenzione giornaliera dei ricoverati, sarà dal Tesoriere corrisposto al Direttore Economo, contro un di lui buono, l'occorrente somma.

II

Il Segretario Dispensiere renderà al Direttore di Economia il conto mensile di cassa da lui firmato, questi dopo d'averlo esaminato, approvato e firmato, ne porterà il montare sul suo registro a scaricamento.

III

Ogni minuta spesa fatta direttamente dal Direttore Economo, o da chi per esso espressamente incaricato, verrà, per quanto è possibile, giustificata da note quitanzate degli stessi provveditori.

IV

Si farà dal Segretario dell'Ufficio centrale lo spoglio di tutte le spese fatte tanto dal Direttore Economo che dal Segretario Dispensiere, classificandole sopra note distinte per capitoli ed articoli corrispondenti al bilancio, le quali note viste e firmate dal Direttore Economo, se ne spediranno, coi documenti a corredo, altrettanti mandati quitati dal medesimo, da consegnarsi al Tesoriere, contro la restituzione dei buoni già rilasciati dallo stesso Direttore d'economia.

V

Le obblazioni sono distinte in denaro, in generi di consumazione giornaliera, in biancheria e simili, ed in mobili ed oggetti vari.

VI

Le obblazioni in denaro che saranno fatte alla casa del Pio Ricovero verranno esclusivamente ritirate dall'Ispettore, il quale le noterà sul registro Doni col numero della ricevuta a matrice che spedirà al donatore, e ne farà ogni giorno la spedizione all'Ufficio centrale a mani del Tesoriere, da cui ne ritirerà quitanza a matrice.

VII

Le obblazioni in genere di consumazione giornaliera, in biancheria e simili, od in mobili od oggetti vari, venendo fatte all'Ufficio centrale se ne rilascierà la ricevuta firmata dal Direttore Economo, il quale dopo di averne presa nota sull'apposito suo registro.

Si spedirà direttamente, cioè:

Se sono generi di consumazione, al Segretario Dispensiere, il quale se ne darà caricamento sul relativo suo registro.

Se mobili od altri effetti, all'Ispettore, il quale ne farà particolarizzata addizione sul suo inventario.

Se biancheria od altre cose simili, all'Invigilatrice, la quale ne farà ben designata aggiunta al relativo inventario.

Se oggetti relativi al divin culto, al Rettore, il quale ne rimetterà la nota particolarizzata all'Ispettore per l'esatto trasporto sul relativo inventaro, e da ognuno cui sopra si spedirà l'opportuna ricevuta al Direttore Economo.

VIII

Il Direttore di economia inscriverà sul suo registro, col rispettivo loro prezzo a perizia del medesimo, la nota dei doni rimessagli dall'Ispettore, per essere poscia detti doni applicati nell'annuo rendiconto del Tesoriere alle rispettive categorie, capitoli ed articoli con particolare designazione di ognuna di esse obblazioni.

IX

Il prodotto da vendita cenci, paglia usitata, od altri oggetti fuori d'uso, verrà notato su registro particolare tenuto dallo stesso Ispettore per venir versato immediatamente a mani del Tesoriere, da cui ne riporterà ricevuta a matrice.

DELLA DISCIPLINA

Dei mancamenti

Cap. I

I ricoverati sono tenuti alla massima obbedienza verso i Superiori.

Qualunque trasgressione alle intimazioni che venissero loro fatte sarà punita, secondo l'età e la condizione, con alcune delle pene stabilite ai numeri 2 e 4 del capitolo secondo del presente.

Se la disobbedienza verrà accompagnata da gesti o parole ingiuriose, la pena sarà quella di cui al numero 5.

Coloro che senza licenza abbandonassero il lavoro, o si rifiutassero di lavorare,

Che trasgredissero senza legittima causa all'orario, ed alle regole dello Stabilimento,

Che non osservassero il silenzio nelle ore prescritte, tenessero discorsi osceni o irriverenti, proferissero parole disoneste, mal dicessero dei Superiori, o commettessero altri disordini,

Che si allontanassero durante la passeggiata dalle file, od altrimenti ne turbassero l'ordine e la quiete,

Che facessero immondizie in siti proibiti, che senza riguardo, o per isprezzo usassero di quelli a ciò destinati,

Che stessero con irriverenza in chiesa o vi disturbassero le sacre funzioni,

Che si ubbriacassero, fumassero, avessero armi, o ritenessero, fuori del laboratorio, ferri od altri ordigni da mestiere,

Che chiedessero l'elemosina, o che con mezzi non permessi cercassero di procacciarsi denari,

Che in qualsivoglia modo facessero distratto così del pane, come di qualunque oggetto di vestiario loro distribuito, o di qualsiasi altra cosa spettante allo Stabilimento,

Che per abuso o disprezzo disperdessero o deteriorassero qualsiasi di detti oggetti,

Saranno puniti secondo i casi, le circostanze, l'età e la condizione con alcune delle pene di cui ai numeri 1 ad 5;

Ed inoltre quanto ai preveduti casi di distratto, di disperdimento o di deterioramento di oggetti dello Stabilimento, saranno tenuti, mediante debita ritenzione da operarsi sul libretto, al risarcimento dei danni verso il Ricovero.

In tutti i premessi casi, i contravventori recidivi potranno essere puniti col castigo di cui al numero 6.

La fuga del ricoverato dal Pio Ricovero, od il tentativo di essa, sarà punita col castigo di cui al numero 5.

Se succederà mediante rottura di muri, o sforzamento di porte o cancelli, il castigo sarà quello di cui al numero 6.

Colui che avesse favorita l'evasione sarà, secondo le circostanze, punito in proporzione del castigo che s' infliggerebbe al fuggitivo.

Il complotto formato ma non eseguito, sarà punito, secondo le circostanze, con uno dei castighi di cui ai numeri 4, 5 e 6.

Gli insulti e le offese verso chiunque commessi,

I falsi rapporti, le appropriazioni indebite e le insussistenti lagnanze,

Gli atti contro il buon costume, lo scandalo, od il cattivo esempio,

Saranno puniti con alcuno dei castighi di cui ai numeri 4 ad 7.

In tutti i casi in cui per incorreggibile condotta o per replicate colpe non si possa sperare il ravvedimento del ricoverato, esauriti che si saranno i castighi disciplinari, dovrà esserne riferto al Presidente, perchè possa promuovere presso l'Autorità governativa la traslocazione di esso ricoverato in qualche casa di punizione, ovvero, trattandosi di qualche specifico reato, siane fatta la remissione al Tribunale competente.

Cap. II

Dei castighi

1° Multe.

2° Turni di fatica per gli adulti; riduzione delle ricreazioni e delle passeggiate pei ragazzi.

3° Sospensione della mercede inscrivendola sul proprio libretto.

4° Detenzione nella camera di disciplina con intiero vitto, pagliariccio e coperta.

5° Detenzione ivi con solo pane ed acqua ed una sola minestra.

6° Prigione sul tavolazzo con coperta e solo pane ed acqua.

7° Ferri nella prigione con solo pane ed acqua, ed una coperta.

Cap. III

L'Ispettore e l'Invigilatrice potranno infliggere i castighi di cui ai numeri 2, 4 e 5, salvo ai Visitatori di determinare la durata della detenzione di cui allo stesso numero 5.

Il Direttore dei lavori potrà infliggere i castighi di cui ai numeri 2, 3 e 4.

I Visitatori di quindicina potranno, secondo le circostanze, infliggere qualunque dei castighi di cui nel Cap. II; salvo alla Direzione permanente di determinare la durata delle detenzioni di cui ai numeri 6 e 7.

I castighi saranno inflitti per mezzo dell'Ispettore, il quale terrà un registro nel quale saranno i medesimi annotati, esprimendone il motivo e per ordine di chi essi furono imposti.

Esso ne dovrà ragguagliare i Visitatori, e farne rapporto all'Ufficio centrale.

Le disposizioni contenute in questi due Capitoli sono comuni agl'Inservienti alla Pia Casa.

Le multe che fossero imposte ai ricoverati od agli inservienti si divideranno in due masse, ognuna delle quali verrà ogni sei mesi distribuita, quella cioè dei ricoverati fra quelli di essi annotati per buona condotta, e quella degl'inservienti fra quelli che avessero prestato miglior servizio.

DELL' ORDINE DA TENERSI

nelle passeggiate dei fanciulli ricoverati di ambi i sessi

Art. I

Quando i ragazzi sortiranno dal Ricovero per andare a passeggio, dovranno con ordine camminare due a due. — I caporali non abbandoneranno mai la coda di ciasche-

duna squadra, ed i capi veglianti marcieranno al lato della colonna per sorvegliarne la marcia, e farvi rientrare quelli che cercherebbero di discostarsene.

II

La passeggiata verrà sempre diretta verso la Madonna del *Pilone*, essa non potrà avere altra direzione senza una speciale permissione del Visitatore di servizio, oppure dell' Ispettore.

III

La colonna non dovrà mai sotto verun pretesto rompere i ranghi ed arrestarsi in nessun sito. Occorrendo un qualche bisogno ad un ragazzo, il Caporale di squadra si soffermerà per sorvegliarlo, e farlo rientrare tosto al suo posto. Ciò arrivando il Capo vegliante rallenterà la marcia della colonna, ed ove d'uopo l' arresterà un momento, per dare tempo al ragazzo di rientrarvi.

IV

I veglianti faranno attenzione acciocchè le squadre non vengano mai divise. Quando il terreno sarà propizio, essi eserciteranno i ragazzi a marciare per quattro, ed a restare ben uniti, onde il fronte della colonna non sia troppo esteso.

V

Durante tutto il tempo della passeggiata i Capi veglianti non permetteranno il colloquio dei ragazzi con chicchessia, nè che loro sia somministrata frutta od altra cosa qualunque.

VI

Veglieranno attentamente acciocchè i ragazzi conservino fra loro la maggior decenza, non tengano discorsi sconvenevoli, o si servino di parole indecenti e non entrino in relazione con persone estranee alla Pia Casa.

VII

Sotto verun pretesto i Capi veglianti non dovranno mai abbandonare le loro squadre; qualora uno di essi contravvenisse a questa disposizione, sarà l'altro obbligato a riferirne all'Ispettore. Ogni mancanza a tali disposizioni verrà punita coll'emenda di *lire tre* a carico del contravventore.

VIII

Ciascun vegliante avrà la nota dei ragazzi componenti la sua squadra, e subito rientrati dalla passeggiata, la quale dovrà sempre essere terminata avanti notte, ne passerà la rassegna onde verificare se nessuno di essi si trova mancante, ed avviati ai loro dormitoi si farà loro recitare le orazioni della sera.

IX

Le fanciulle saranno accompagnate alla passeggiata dalla Maestra, o da chi per essa, e da un vegliante il quale sarà tenuto di continuamente invigilare acciocchè si eseguiscano scrupolosamente le prescrizioni sopra riferite.

X

La Maestra poi, o chi per essa, rientrando al Ricovero deve riferire all'Invigilatrice od all'Ispettore le infrazioni occorse al Regolamento, se il vegliante adempì al suo dovere, e non si assentò durante la passeggiata.



Regolamento Sanitario

Art. I

Ogni mendicante prima di essere definitivamente accettato nel Ricovero sarà visitato nella sala attigua all'ingresso da un Officiale sanitario, che ne esaminerà lo stato di salute, per quindi, se lo crede, ammetterlo al bagno.

L'esame di una ricoverata sarà in certe circostanze eseguito da un'altra donna a tal officio designata.

II

I bagni che si prenderanno nella vicina camera saranno di breve durata, e tepidi.

III

Se risulta all'Officiale sanitario che il mendicante sia affetto da qualche morbo comunicabile, come scabbie, sifilide, tigna ed erpeti maligni, questo mendicante si collocherà provvisoriamente nelle camere destinate agli infermi di morbi trasmessibili.

IV

Prima del bagno il barbiere raderà e taglierà i capelli all'uomo da ricoverarsi.

La donna verrà pettinata da altra donna a ciò destinata, qualora essa fosse sucida d'insetti o di erpeti sul capo, l'Officiale sanitario prescriverà eziandio per essa il taglio dei capelli.

V

Vi sarà una camera destinata per gli uomini infermi, ed un'altra per le donne.

VI

Vi sarà nel Ricovero altro locale disponibile per gl' in-infermi di morbi comunicabili o sospetti, ove questi saranno isolati.

VII

I malati di medicina saranno posti da un lato, e quelli di chirurgia da un altro.

VIII

Ogni letto sarà distinto con un N.° d'ordine.

IX

Le visite degli Officiali sanitari si faranno ogni mattina ad un'ora fissa, secondo le stagioni, ed occorrendo anche alla sera.

X

Le ordinazioni farmaceutiche si noteranno colla debita precisione del come e del quando si debbano prendere dai rispettivi infermi in un registro speciale, indicando ogni ricetta il numero del letto.

XI

In altro giornale si terrà conto della dieta e del vino da concedersi ad ogni infermo.

XII

Sarà cura del Medico di separare gl' infermi divenuti

incurabili, distinguendo gli allettati costantemente (i quali si procurerà che siano pochi mediante l'invio agli ospedali), dai non allettati; i primi s'indicheranno col titolo d'incurabili, gli ultimi col nome d'invalidi.

XIII

Il *Codex pharmaceuticum pauperum* dell'anno 1828 servirà di guida nella ricettazione. Potrà però l'Officiale di sanità prescrivere quegli altri rimedi i quali, sebbene non registrati in detto codice, furono tuttavia introdotti nella spezieria della Città di Torino.

XIV

Ma sarà sempre speciale avvertenza dell' Officiale suddetto di combinare il vantaggio dell'infermo colla massima economia; quindi ai rimedi costosi ed esotici sostituirà ove d'uopo, quelli indigeni e meno costosi.

XV

Il registro delle ricette sarà firmato alla fine d'ogni visita dall'Officiale sanitario.

XVI

Il vitto agli infermi sarà distribuito ordinariamente secondo l'orario prescritto, ed a forma delle ordinazioni mediche, e secondo la classe a cui appartengono gli ammalati.

Queste classi sono quattro, cioè:

Dieta stretta;
Un quarto;
Mezza porzione;
Porzione intera.

XVII

L'ammalato che entra nelle infermerie sarà subito sottoposto alla dieta rigorosa.

L'Officiale sanitario deciderà poi nella sua sezione a quale classe ulteriormente debbasi l'infermo ascrivere.

XVIII

Un registro particolare terrà conto di tutte queste giornaliere distribuzioni.

XIX

La *dieta stretta* consiste in leggiere minestre, ed in brodo, secondo l'ordine del curante. Il *quarto* in due minestre, un uovo e 2 once di pane *grissino*.

XX

La *mezza* in due minestre, 6 once di pane *grissino*, un quartino di vino e tre once di carne.

Porzione intera due minestre, once 12 pane *grissino*, vino un boccale, once sei di carne.

La convalescenza sarà fissata dall'Officiale sanitario.

XXI

Occorrendo la morte di qualche ricoverato, esso sarà trasferto il più presto possibile in una camera a ciò destinata, e tutte le robe e biancherie che servirono all'estinto, si raccoglieranno e si porteranno nel locale della disinfettazione, e passate ore sei dopo che la morte venne autenticata da chi d'uopo, si trasporterà il cadavere nel deposito a ciò destinato.

XXII

Il servizio sanitario del Ricovero è affidato:

Ad un Medico primario Ispettore sanitario;

A Medici ordinari e straordinari;
Ad un Chirurgo ordinario;
Ad un Farmacista;
Ad un Capo Infermeriere;
Ad Infermieri ed Infermiere.

DELL' ISPETTORE SANITARIO

XXIII

L'Ispettore sanitario avrà la prima vigilanza sopra tutto il servigio sanitario.

XXIV

Farà perciò frequenti visite al Ricovero onde personalmente conoscerne l'andamento.

XXV

Riceverà le osservazioni dei Medici ordinari e dei Chirurghi, relative allo stato ed alla cura degli infermi.

XXVI

Riconoscerà se gli alimenti, ed in genere se il regime dietetico è conforme alle regole dell'igiene, ed in caso contrario ne informerà sul campo la Direzione permanente, esponendole il risultato delle sue indagini, e proponendole i cangiamenti necessari.

XXVII

Sarà sua cura d'invigilare principalmente sul regime delle madri e dei bambini lattanti, e di fissare per questi l'epoca della vaccinazione.

XXVIII

Osserverà se i lavori introdotti nelle due case sono salubri, e confacenti in ispecie alle forze fisiche dei fanciulli e delle fanciulle, e se le ore in cui si fissano non riescano incomode o nocive allo sviluppo del corpo.

XXIX

Indicherà gli esercizi ginnastici i più opportuni, e conciliabili colle discipline della Casa.

XXX

Si accerterà della disinfettazione delle biancherie e degli abiti, e del rinnovamento dell'aria nei dormitori, nei laboratoi e nella chiesa.

XXXI

Avvertirà rigorosamente d'opporsi alle cause che potrebbero dare origine a malattie comunicabili, e se per disgrazia queste scoppiassero, proporrà alla Direzione i modi più efficaci per limitarle e circonscriverne la diffusione.

XXXII

Porterà una continua attenzione sopra tutto ciò che abbraccia il servizio igienico, dietetico e medico dell'intero Stabilimento, riferendone alla Direzione permanente per le definitive provvisioni.

XXXIII

In caso d'urgenza però darà gli opportuni ordini provvisori.

DEL MEDICO ORDINARIO

XXXIV

Il Medico di attivo servizio dovrà tutte le mattine ad ora fissa recarsi allo Stabilimento a visitare gli ammalati che possonsi trovare nelle infermerie, ed ove d'uopo farà un'altra visita verso sera.

XXXV

Procurerà che si trasporti in una lettiga all'ospedale di San Giovanni l'infermo colpito da morbo acuto, e designerà quali siano gli infermi cronici di cui si debba chiedere il ritiro in altri ospedali.

XXXVI

Avvertirà la Direzione permanente, e l'Ispettore della Casa, di ogni sospetto di malattia contagiosa o trasmessibile.

XXXVII

Si uniformerà nelle prescrizioni dei rimedi al *Codex pharmaceuticum pauperum* sì e come si pratica dalla R. Congregazione di San Paolo in Torino; alla visita d'ogni mattina sentirà i richiami di chi si accusa infermo, e designerà quelli fra i ricoverati a cui debbasi concedere il trattamento superiore, ossia di eccezione, oppure un po' di vino.

XXXVIII

Questo trattamento però si concederà soltanto dal Medico a coloro che per motivi di salute non possono reggere al trattamento ordinario, e sarà cura del Medico di procedere al sommo guardingo e riservato in simili concessioni.

XXXIX

Avvertirà il Rettore dello stato degl'infermi che abbisognano i soccorsi spirituali.

I Medici straordinari suppliranno ove d'uopo il Medico ordinario.

DEL CHIRURGO

XL

Il Chirurgo, o chi per esso, visiterà giornalmente alle ore indicate e fisse gli individui che si trovano nella camera d'ammessione, e vedrà se niente osta al bagno.

Farà quindi la visita nell'interno della Casa, terminata la quale riconoscerà di nuovo gli individui usciti dal bagno.

Risultandoli che un individuo è affetto da morbo comunicabile, si uniformerà al prescritto dall'articolo VI.

Spetterà al Chirurgo di praticare o far praticare tutte le operazioni non solo di flebotomia, ma eziandio di assistere tutti quegli infermi che non potendosi trasferire all'ospedale richiedono i soccorsi dell'arte.

Unitamente al Medico invigilerà sulla pulizia di tutta la Casa, e prescriverà quelle disinfettazioni che crederà del caso.

DELL' INFERMIERE MAGGIORE

XLI

Vi sarà nello stabilimento del Ricovero di Torino un'infermiere maggiore.

XLII

Esso godrà del trattamento maggiore della Casa e dello stipendio stabilito.

XLIII

Dovrà il medesimo rimanere tutto il giorno nelle infermerie, sorvegliando i bisogni degli ammalati, a cui presterà personalmente assidua e zelante assistenza.

XLIV

Dormirà nelle infermerie degli uomini.

XLV

Dirigerà e sopravveglierà gl' infermieri acciò questi adempiscano l'ordinario loro servizio con modi dolci ed umani.

XLVI

Seguirà l'Officiale sanitario in tutte le visite, e gli somministrerà ogni notizia concernente lo stato degl' infermi.

XLVII

Avrà una speciale cura affinchè i rimedi siano distribuiti secondo le prescrizioni, essendo esso Infermiere maggiore personalmente risponsale degli sbagli che potrebbero occorrere nella distribuzione dei rimedi.

XLVIII

Il numero degli ammalati venendo ad accrescere, indicherà il bisogno d'aumentare il numero degl'infermieri per il servizio notturno.

XLIX

Eserciterà la più scrupolosa invigilanza sulla polizia dell'infermeria, facendo tenere gli orciuoli, e tutti gli utensili ben lavati e vuoti, le latrine sempre chiuse e pulite. Can-

gerà le lenzuola, ove d'uopo, e procurerà che l'aria di tanto in tanto sia rinnovata non solo dagli spiragli, ma eziandio dalle finestre aperte quando non vi si opponga lo stato atmosferico.

L

Denunzierà gl'inconvenienti che scorgerà nel servizio dell'infermeria, non meno che gl' infermieri negligenti od inabili.

LI

Avrà un'ora nel giorno di libertà per uscire dallo Stabilimento, ora da fissarsi dai Visitatori, esclusa però sempre quella della visita dell' Officiale sanitario e della amministrazione dei rimedi.

LII

Farà le decozioni e le altre estemporanee bevande giusta le ordinazioni mediche.

LIII

Terrà un registro giornale di tutti gli infermi, e del loro movimento d' ingresso o di uscita.

LIV

È risponsale della biancheria che gli verrà affidata.

DEGL' INFERMIERI

LV

Vi saranno sempre due infermieri od infermiere per ogni infermeria.

LVI

Si corrisponderà a questi infermieri il trattamento maggiore della Casa.

LVII

Quando saranno di servizio attivo anche per tutta una notte godranno inoltre di un'indennità.

LVIII

Occorrendo il caso di aumento di ammalati si accrescerà il numero degl'infermieri, nominandosene altri due straordinari, i quali durante il loro servizio gioiranno eziandio del medesimo trattamento maggiore, e dell'indennità per ogni notte passata ad assistere un infermo.

LIX

Terranno pulita l'infermeria da ogni specie d'immondizie in ogni ora del giorno e della notte.

LX

Dipenderanno dall'Infermiere maggiore.

LXI

Nelle infermerie delle donne l'officio d'infermieri è affidato a due ricoverate alle medesime condizioni sopra riferite per gli uomini.

Puntualmente tutti eseguiranno le ordinazioni dei curanti.

LXII

Dovranno gl' infermieri e le infermiere assistere in ogni momento gli ammalati che si trovano nelle infermerie, anche ove d'uopo, vegliandoli alla notte.

LXIII

Si uniformeranno in tutto e per tutto alle prescrizioni degli Officiali sanitari, sia relativamente alla somministrazione dei rimedi, delle tisane, come dei brodi e del vitto.

LXIV

È loro dovere di applicare i cataplasmi, di eseguire le frizioni, di mettere i clisteri, e di fare altri simili servizi che occorreranno in giornata, come pure di preparare le decozioni giusta le prescrizioni mediche.

LXV

Manterranno la massima pulizia nelle camere destinate ad uso d'infermerie, epperciò puliranno esattamente e sempre il pavimento, togliendo ogni specie d'immondizie, e non mai lasciando negli orciuoli qualche sozzura.

LXVI

Eserciteranno una particolare sorveglianza riguardo ai letti ed alla biancheria, epperciò continuamente procureranno che i detti letti siano in ordine, e che le lenzuola ed altre biancherie si trovino nette ed asciutte.

LXVII

Adopereranno la più scrupolosa sollecitudine nel servire gl'infermi in tutte le loro occorrenze, e non si permetteranno giammai coi medesimi parole dure o tratti aspri e scortesi.

LXVIII

Saranno in tutto sotto l'immediata autorità dei Visitatori, e, per quanto spetta al servizio medico, si uniformeranno agli ordini degli Officiali sanitari, del sig. Rettore, dell'Ispettore e della Invigilatrice.

LXIX

Assisteranno i ricoverandi quando entrano nel bagno.

LXX

Osserveranno nei dormitori prima delle visite mediche se vi sono persone che richiedano i soccorsi dell'arte.

LXXI

Non potranno mai vendere o rimettere la menoma cosa di cibaria agli ammalati, nè comprarla dai medesimi.

LXXII

Non permetteranno neppure agl'infermi di abbigliarsi o di uscire dall'infermeria senza previa autorizzazione dell'Officiale sanitario.

